



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
PORDENONE

Regolamento concernente la trasparenza dei dati personali e della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, responsabilità di vigilanza e disciplina sanzionatoria (ex artt. 14 e 47 del decreto legislativo 33/2013)

Revisionato con Delibera di Giunta n. 21 del 26.03.2015

Approvato con Delibera di Consiglio n. 8 del 30.03.2017

A cura dell'Ufficio Personale

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (di seguito: d.lgs. 33/2013), disciplina le modalità di presentazione, da parte dei componenti gli organi titolari del potere di indirizzo politico della Camera di Commercio di Pordenone, dei documenti e delle informazioni concernenti la loro situazione patrimoniale, da pubblicare, ai fini della trasparenza, sul sito web camerale, e individua le modalità applicative delle sanzioni pecuniarie amministrative da applicare per le eventuali violazioni dei correlati obblighi, le responsabilità di vigilanza.

Articolo 2

DEFINIZIONI

1. Per "titolare" o "titolari" si intendono coloro che sono titolari dei poteri di esercizio dell'indirizzo politico, di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, in particolare:
 - Il presidente della Camera di Commercio, i Componenti la Giunta camerale;
 - I Componenti del Consiglio Camerale;
2. Per "documenti", si intendono le dichiarazioni e le attestazioni e i dati previsti dall'articolo 14 del d.lgs. 33/2013.
3. Per "mandato" si intende il periodo di durata del mandato previsto dagli art. 12, 20 e 24 dello Statuto della Camera di commercio.
4. Per "sezione "Amministrazione trasparente" si intende la sezione del sito web istituzionale camerale (www.pn.camcom.it), strutturata secondo la normativa vigente, liberamente e gratuitamente accessibile da parte di chiunque ne abbia interesse attraverso un apposito link posto nella homepage del predetto sito.

Articolo 3

DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI, INFORMAZIONI E DATI DA PUBBLICARE

1. La Segreteria Generale provvede a mantenere aggiornato l'elenco dei titolari con l'indicazione dell'atto di nomina o di proclamazione e della durata del mandato;
2. Ciascun titolare deposita le dichiarazioni, le attestazioni, le informazioni e i dati riferiti alla propria situazione patrimoniale di cui al comma 1 dell'articolo 14 del d.lgs. 33/2013, di seguito indicati:
 - a) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
 - b) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

- c) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- d) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

Articolo 4

TERMINI E MODALITA' DEL DEPOSITO E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI

1. Fatti salvi i diversi termini stabiliti dalla legge, per il deposito dei documenti di cui all'articolo precedente, il titolare deve provvedere entro trenta (30) giorni dalla data:
 - di insediamento del Consiglio camerale;
 - di notificazione del provvedimento di elezione o di nomina degli altri incarichi.
2. Il deposito è effettuato presso la Segreteria Generale della Camera di Commercio, tramite la loro consegna a mano e in tal caso l'ufficio rilascia ricevuta dei documenti depositati e del giorno del deposito, ovvero tramite servizio di posta raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente.
3. La pubblicazione dei documenti nel sito è effettuata entro tre mesi dalla data di insediamento del Consiglio camerale o dalla nomina a cura del Presidente della Regione per coloro che assumono l'incarico successivamente alla costituzione del Consiglio e ha termine al decorso dei tre anni successivi alla cessazione del mandato.
4. Sono pubblicati in formato aperto, a norma dell'articolo 7 del d.lgs. 33/2013, tutti i documenti e le attestazioni riferiti al titolare
5. Le dichiarazioni presentate all'inizio del mandato ovvero annualmente rimangono pubblicate sino alla loro eventuale sostituzione o modifica con quelle rispettivamente successive.

Articolo 5

RESPONSABILE DELLA VIGILANZA - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL NON RISPETTO DELL'OBBLIGO DEL DEPOSITO O DELL'AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI

1. Il Segretario Generale – nella sua funzione di Responsabile della Trasparenza - vigila sull'esatta osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, 47, comma 1, 49 e comma 3 del d.lgs. 33/2013.
2. Il Segretario Generale emana le necessarie direttive utili sia all'Ufficio della Segreteria Generale che cura la raccolta, la pubblicazione e la conservazione dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 3, sia al Servizio preposto al coordinamento delle attività connesse all'applicazione del decreto legislativo 33/2013.

3. In caso di mancato deposito di una dichiarazione o attestazione o informazione o di un dato all'inizio, al termine o alla cessazione del mandato ovvero di mancato deposito della dichiarazione annuale successiva alla prima entro i rispettivi termini previsti dall'articolo 4, il Segretario Generale notifica al titolare inadempiente il motivato invito ad adempiere entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito.
4. Nella nota contenente il predetto invito dev'essere espressamente contenuto l'avvertimento che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà la segnalazione di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all'OIV e conseguentemente all'ANAC, come previsto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 33/13.
5. L'invito di cui al comma 3 è comunicato, per conoscenza, al Presidente della Camera di Commercio affinché ne prenda atto nella prima seduta utile del Consiglio camerale ed è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente".
6. Qualora il titolare presenti la dichiarazione nel termine di cui al comma 3, il Segretario Generale comunica l'avvenuta regolarizzazione al Presidente della Camera di Commercio affinché ne prenda atto nella prima seduta utile. La stessa comunicazione è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente".
7. Qualora il titolare non presenti la dichiarazione nel termine di cui al comma 3, il Segretario Generale comunica l'inadempimento all'OIV, affinché provveda a segnalare l'inadempienza all'ANAC, in attuazione del potere di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsto dall'art. 14, comma 4, lett. g) del D.Lgs. n. 150/09 e confermato dall'ANAC con propria circolare n. 10 del 21.01.2015. La stessa comunicazione è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente".

Articolo 6

INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE

1. Nell'ipotesi in cui, su segnalazione di chiunque sia interessato, la dichiarazione risulti incompleta o errata per uno o più delle dichiarazioni, delle attestazioni, delle informazioni e dei dati da indicare obbligatoriamente, il Segretario Generale invita il titolare interessato a integrarla o rettificarla ovvero a presentare le eventuali ragioni ostative all'accoglimento di tale invito, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito.
2. Se il titolare non provvede, entro il termine di cui al comma 1, a rettificare o integrare una dichiarazione o attestazione senza che giustifichi l'inosservanza del predetto invito, il Segretario Generale ne dà comunicazione al Presidente della Camera di Commercio nella prima seduta utile del consiglio camerale. La stessa comunicazione è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente".
3. Il Segretario Generale, nel caso in cui non ritenga valida la ragione addotta dal titolare per non integrare o rettificare la dichiarazione, ne dà comunicazione al Presidente della Camera di Commercio affinché ne prenda atto e si decida definitivamente sulla validità o meno della predetta ragione.
4. Qualora la predetta ragione non sia ritenuta valida a norma del comma 3, il titolare interessato è tenuto a presentare l'integrazione o la rettifica della propria dichiarazione che è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente".

Articolo 7

DISCIPLINA SANZIONATORIA

1. La disciplina sanzionatoria è di competenza esclusiva dell'ANAC, come disposto dall'Autorità medesima con propria deliberazione n. 10 del 21.01.2015 in attuazione dell'art. 47, comma 3 del D.Lgs. n. 33/13.
2. A tal fine l'OIV - in attuazione del potere di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsto dall'art. 14, comma 4, lett. g) del D.Lgs. n. 150/09 ed anche in relazione alle segnalazioni ricevute dal Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 33/13 - comunica all'ANAC le irregolarità riscontrate in relazione all'inadempimento o al parziale adempimenti degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 47 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/13.
3. Tutti i provvedimenti emanati dall'ANAC sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Articolo 8

EFFICACIA E PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento:
 - a) diviene efficace il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con cui è approvato;
 - b) è pubblicato a tempo indeterminato, in formato non modificabile, sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" il cui file è reso accessibile e scaricabile gratuitamente da parte di chiunque;
 - c) si ha per conosciuto da parte dei titolari destinatari dello stesso con la sua pubblicazione sul sito web istituzionale;
 - d) è consegnato in copia, tempestivamente, a tutti i destinatari dello stesso.

Articolo 9

NORMA TRANSITORIA

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, il termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 è fissato in 60 giorni a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 7 decorrono dal 1 luglio 2014.